

Campagna vitivinicola 2016-2017

"Vademecum"

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1	DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI	2
1.1	Trasporto delle uve da tavola destinate alla trasformazione e dei prodotti da esse ottenuti.	2
1.2	Documenti e-AD.....	2
1.3	Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento.	2
1.4	Modifiche introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015.	3
2	DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA.....	4
2.1	Dichiarazione di giacenza.....	4
2.2	Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola.....	5
3	PRATICHE ENOLOGICHE	5
3.1	Operazioni di arricchimento	6
3.2	Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.....	6
4	SOTTOPRODOTTI.....	8
5	CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA MENSA.....	9
6	DETTENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL'8% IN VOLUME	10
7	REGIME DEGLI STABILIMENTI "PROMISCUI".....	10
8	SOSTANZE ZUCCHERINE.....	11
9	NORME SUL VINO "BIOLOGICO"	11
10	NORME SUGLI ALLERGENI.....	12

1 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

1.1 *Trasporto delle uve da tavola destinate alla trasformazione e dei prodotti da esse ottenuti.*

Le **uve da tavola** destinate ad essere trasformate rientrano, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013, tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo (prescritto dall'art. 23 del regolamento CE n. 436/2009). Per un approfondimento sull'argomento si rinvia all'allegato 2, paragrafo 4, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013.¹

1.2 *Documenti e-AD.*

Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD (emesso, in formato elettronico, in conformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D.Lgs. n. 48/2010) o di un altro documento commerciale recante il codice ARC attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS) (vds. All. 3, prospetti 1 e 2, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013).

Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all'esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, non vi è obbligo di emissione dell'e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.

Nel sottolineare l'importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento, secondo le istruzioni riportate nell'allegato II del precitato decreto, si evidenzia che l'Agenzia delle Dogane ha precisato che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.

1.3 *Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento.*

L'art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009, come modificato dal Reg. (UE) n. 314/2012, prevede l'obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall'e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva, di trasmettere copia del documento di accompagnamento non soltanto per i vini destinati a diventare DOP, ma anche per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.

¹ Pubblicata all'indirizzo web:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610>

Dal 1° settembre 2014, è entrato in applicazione il decreto 1021 del 17 giugno 2014, che detta le disposizioni per la convalida dei documenti vitivinicoli mediante PEC, prevedendo specifiche e dettagliate modalità operative. Con il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015 è stato sostituito l'Allegato del predetto decreto, al fine di precisare le modalità di convalida e di trasmissione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione verso una distilleria, qualora esso sia predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013). In particolare, è stato disposto che, per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC **MVV-DAV-02** (vds. la circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015²).

Si evidenzia, che l'invio mediante PEC del documento ai fini convalida per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale assolve, in taluni casi, anche l'adempimento della trasmissione del documento medesimo previsto dal precitato art. 29 o dal DM 30 giugno 1995 o dal DM 19 dicembre 2000. Nei casi in cui l'operatore non si avvalga di tale facoltà, per i trasporti effettuati interamente sul territorio nazionale la copia del documento è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell'UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.

Sulla pagina relativa ai documenti vitivinicoli pubblicata sul sito del Ministero (percorso: "Controlli" → "Ispettorato centrale repressione frodi")³, è reperibile un documento (**FAQ** - Frequently Asked Questions) recante le risposte a domande poste in relazione alla convalida tramite PEC.

1.4 Modifiche introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91⁴ e dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015.

L'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Con il Decreto n. 293 del 20 marzo 2015⁵ sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. L'art. 8, così

² Consultabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F0%252Fd%252FD.2008503e09ef96aae915/P/BLOB%3AID%3D7752/E/pdf>

³ Link: www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752.

⁴ Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116.

⁵ Adottato ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116.

come modificato, da ultimo, con il Decreto n. 627 del 18 maggio 2016, prevede che, a decorrere dal **1 gennaio 2017**, il registro dovrà essere tenuto in forma esclusivamente telematica. Si evidenzia, che il Decreto n. 293/2015 prevede anche la possibilità di poter tenere il registro in modalità telematica in luogo di quella cartacea già dal **1° aprile 2016**.

Nel portale MIPAAF-SIAN,⁶ nella sezione Agricoltura “Documentazione Registro vitivinicolo” è reperibile la documentazione tecnica e le FAQ relative alla tenuta del registro in modalità telematica.

Il Decreto n. 293/2015, inoltre, ha modificato le definizioni dei “*prodotti vitivinicoli confezionati*” e dei “*piccoli quantitativi*” ai fini dell’individuazione della figura del rivenditore al minuto abrogando le lettere g) ed h) dell’art. 2, comma 1, del decreto 2 luglio 2013. Tale modifiche sono in vigore dalla data di pubblicazione del decreto. In particolare, nella nuova formulazione è previsto che:

- i mosti concentrati (MC) e i mosti concentrati rettificati (MCR) si considerano confezionati se contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, per i prodotti allo stato liquido, oppure a 5 chilogrammi, per quelli allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- le singole cessioni di MC e di MCR, regolarmente confezionati da terzi, inferiori o pari a 5 litri oppure a 5 chilogrammi si considerano “*piccoli quantitativi*”.

2 DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

2.1 Dichiarazione di giacenza

Si rammenta che gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2016, presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre c.a., secondo le particolari modalità stabilite dall’Agea o, se del caso, secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale.

In proposito si fa presente che l’Agea - Area Coordinamento ha diramato la circolare Prot. N. 21014 del 29 luglio 2016, con la quale sono state fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2015/2016.

⁶ <http://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>

2.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 287 del 10 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.”

Il decreto ha abrogato, a decorrere dal 1 agosto 2016, il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 nonché gli articoli 17 e 18, commi 2, 3 e 4, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 e, in applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009, ha previsto nuove modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni esclusivamente in forma telematica.

Per una visione d’insieme, si rinvia all’Allegato 1 del decreto, recante per ciascuno dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni, i quadri che devono essere compilati nonché dei relativi termini di presentazione.

Si evidenzia che non è più prevista la compilazione dei modelli relativi alle uve da tavola raccolte, ricevute o cedute (prima del 30 novembre), comunque destinate alla trasformazione in mosto per succhi d’uva, ed ai mosti da esse ottenuti, nonché del relativo attestato di consegna (modelli M2 ed F4, di cui, da ultimo, alla Circolare dell’AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2015.371 del 7 agosto 2015).

In proposito, si rimanda alle istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni che saranno diffuse da AGEA.

3 PRATICHE ENOLOGICHE

L’art. 9 del Reg. (CE) n. 606/2009 precisa che le specifiche e i requisiti di purezza delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche, se non sono individuati dal Reg. (CE) n. 1333/2008⁷, sono quelli fissati e pubblicati nel *Codex* enologico internazionale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Gli enzimi ed i preparati enzimatici consentiti nelle pratiche e trattamenti enologici devono soddisfare le condizioni indicate dal regolamento (CE) n. 1332/2008.

Sull’argomento si ricordano le modifiche dell’articolo 25 e dell’articolo 35, comma 11, della legge n. 82/2006, operate, rispettivamente, dall’art. 2, comma 1, lettere e) ed h), del D.L. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 116/2014.

⁷ La direttiva 2008/84/CE della Commissione, citata dall’art. 9 del Reg. (CE) n. 606/2009, è stata abrogata, con effetto dal 1° dicembre 2012 dal Reg. (CE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.1 Operazioni di arricchimento

Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione europea (Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 606/2009) e dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2012 (concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”), che prevede specifici adempimenti amministrativi.

In particolare, gli operatori che procedono all'effettuazione della pratica di arricchimento mediante l'aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, possono presentare **una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo**, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell'art. 4, comma 3, del DM 9 ottobre 2012, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione di arricchimento.

Inoltre, nell'art. 6 sono indicate in dettaglio le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sui **registri per le operazioni di arricchimento** (titolo alcolometrico volumico totale e monte gradi del prodotto da arricchire, del MC o del MCR qualora utilizzati e del prodotto arricchito; l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale e la variazione del volume rispetto a quella iniziale, ecc ...).

3.2 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.

Il Reg. (UE) n.1308/2013, all'allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di **mosto di uve concentrato rettificato in forma solida (MCRs)** ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l'MCRs è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell'MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso.

Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016⁸ sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve. In particolare, si evidenzia che non possono essere utilizzate denominazioni quali “*Succo d'uva concentrato deionizzato*”, “*Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall'Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007*” (o equivalenti) oppure “*Mosto concentrato rettificato*” nel caso di prodotti le cui caratteristiche differiscono da quelle previste, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 151/2004 o dagli artt. 80 e 81 e dall'Allegato VII, Parte II, punto n. (14) del Reg. (UE) n. 1308/2013.

⁸ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

Per quanto riguarda l'**utilizzo ed il trasporto dell'MCR**, nelle more della revisione dei Regolamenti applicativi del Reg. (UE) n. 1308/2013 nonché di eventuali, ulteriori chiarimenti, si fa presente quanto segue, sulla base delle novità introdotte dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015:

✓ **utilizzo di MCRs:**

- **per l'aumento del titolo alcolometrico** si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi dell'O.I.V. "Valutazione del tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dello zucchero d'uva tramite rifrattometria" (OIV-MA-AS 2-02). Infatti, la tabella III allegata a tale metodo riporta il contenuto in zuccheri espresso in g/l e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume, ottenuto applicando il **coefficiente di trasformazione 0,05943**⁹;
- **per l'aumento di volume** si può assumere che l'aggiunta di 1 kg di MCR solido determina un aumento in volume di circa **0,66 litri**;

✓ **utilizzo di MC e MCR liquido**

- L'articolo 33, punto 3 del Reg. (CE) n. 555/08, è stato soppresso¹⁰ a seguito dell'eliminazione della misura sull'impiego dei MC e MCR prevista dall'OCM. Pertanto, è venuto a mancare anche il riferimento alla specifica tabella di corrispondenza da utilizzare per il calcolo del titolo alcolometrico potenziale dei MC e dei MCR di cui al Reg. (CE) n. 1623/2000.

L'Ufficio competente della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea ha fatto presente che la Commissione Europea non è intervenuta con atti di riferimento successivi, per cui per quanto concerne i MC e MCR **liquidi, al solo fine dei calcoli di conversione**, la suddetta tabella può ritenersi ancora valida e applicabile.

✓ **trasporti di MC/MCR**

- la deroga dell'esonero dall'emissione del documento di accompagnamento, prevista dall'art. 25, lett. b) punto i, del Reg. (CE) n. 436/2009, è applicabile anche ai MCRs, alle stesse condizioni di quello liquido; in tal caso la quantità di riferimento è di **5 kg**;
- per quantità trasportate superiori a 5 kg per il solido e 5 litri per il liquido, il prodotto dovrà essere accompagnato da un documento vitivinicolo convalidato secondo le modalità previste dal DM 2 luglio 2013;

⁹ Se l'MCRs è costituito esclusivamente da zuccheri (glucosio e fruttosio) 1 kg di MCRs, in volume pari a 0,66 litri, sviluppa 0,5943 litri di alcol (ad es.: una partita di mosto di 100 ettolitri con titolo alcolometrico totale di 10 % vol (monte gradi pari a 1.000 l.a.), aggiunta di 2 quintali di MCR solido pari a 1,32 ettolitri (monte gradi pari a 118,86 l.a.) avrà una gradazione finale teorica di 11,04 % vol con un aumento di grado di 1,04 % vol).

¹⁰ Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013.

- sul documento di accompagnamento dell'MCRs, nei casi previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009, sono riportati l'indicazione del tenore di zucchero in g/kg (allegato VI - parte B, punto 1.3, lett. d) e l'indice rifrattometrico espresso dal titolo alcolometrico potenziale (allegato VI – parte C e parte B, punto 1.3 lett. b).

4 SOTTOPRODOTTI

Ai sensi dell'art. 16 del DM 2 luglio 2013, i **sottoprodotti** ottenuti dalla trasformazione **delle uve da tavola** sono soggetti alle disposizioni del DM 27 novembre 2008, pertanto anche tali sottoprodotti potranno essere destinati al ritiro sotto controllo, in alternativa alla distillazione. In proposito, posto che tali uve non possono essere vinificate si precisa che per le stesse non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (allegato VIII, parte II, sezione D, del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 21 del regolamento (CE) n. 555/2008 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza non trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all'articolo 52 Reg. (UE) n. 1308/2013 ed i connessi obblighi ed adempimenti.

Si ricorda che il D.L. n. 91/2014 ha modificato l'articolo 14 della legge 82/2006 sostituendo l'autorizzazione per l'istituzione dei **centri di raccolta** temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione da parte delle distillerie con una mera **comunicazione** preventiva, *una tantum*, al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF. Inoltre la comunicazione preventiva del successivo comma 4 del medesimo articolo, a carico degli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di vinacce destinate ad usi industriali diversi dalla distillazione, è stata affrancata dal limite dei cinque giorni.

Per quanto riguarda le prescrizioni sui documenti di accompagnamento per i sottoprodotti, si fa presente che nel caso di trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale l'articolo 18, comma 3, del decreto 2 luglio 2013 ha "prorogato" la vigenza dell'articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento vitivinicolo elettronico. Ciò significa che, fino a quel momento, per scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, permane lo *status quo* e cioè la possibilità di utilizzare le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 redatte secondo le disposizioni ivi richiamate.

Parallelamente, è possibile utilizzare sia le bollette di consegna di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell'allegato 2, paragrafo 3, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013, sia il documento MVV. Quest'ultimo, se predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto

2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC (vds. § 2.3.) mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di consegna (vds. circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015¹¹).

Le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013).

Si ricorda, infine, che il DM 26 novembre 2010 ha modificato il DM 31 luglio 2006, prevedendo la denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante aggiunta di solfato ferroso eptaidrato.

5 CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA MENSA

I centri d'intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da mensa sono sottoposti agli adempimenti contabili più restrittivi contenuti rispettivamente nel DM 30 giugno 1995 e nel DM 19 dicembre 2000.

Tali adempimenti, in sintesi, consistono nell'invio periodico all'Ufficio territoriale competente per territorio di copia della documentazione contabile vitivinicola. Al riguardo, si precisa che l'Allegato del Decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014 (come sostituito dal Decreto dipartimentale n. 788 del 21 settembre 2015), prevede degli specifici “*codici univoci PEC*” per l'invio mediante PEC dei documenti ai fini della convalida e/o della trasmissione per i trasporti di uve da tavola destinate alla trasformazione, di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e di uve dirette a/spedite da un centro di intermediazione.

Per quanto riguarda i centri di intermediazione, si ricorda l'obbligo introdotto dal decreto 2 luglio 2013 concernente l'acquisto di uve pendenti sulla pianta. In particolare, il trasporto delle uve in questione al centro intermediazione è scortato da un documento di accompagnamento (documento MVV di cui agli artt. 5 e 6 del DM 2 luglio 2013 o modello “IT” di cui al DM 768/1994) nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

¹¹Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

6 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL'8% IN VOLUME

La normativa nazionale, ed in particolare il combinato disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) e dell'art. 8, comma 1, della legge n. 82/2006, vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati, salvo destinarli alla produzione di succhi di uve alle condizioni previste dal DM 31 luglio 2006.

Con lo stesso decreto, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, primo periodo della legge n. 82/2006, sono state stabilite le modalità per la detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8% in volume, non denaturati, purché siano successivamente destinati alla produzione di succhi di uve e succhi di uve concentrati.

In particolare, il decreto prevede appositi adempimenti a carico degli operatori interessati, quali:

- la tenuta di uno specifico registro, vidimato dal competente Ufficio territoriale;
- l'effettuazione delle comunicazioni inerenti ai trasferimenti dei mosti negli stabilimenti di produzione di succhi di uve e/o di succhi di uve concentrati;
- le modalità per l'effettuazione delle denunce previste dall'articolo 8, comma 1, primo periodo della legge n. 82/2006, relativamente alla detenzione dei mosti in parola.

7 REGIME DEGLI STABILIMENTI "PROMISCUI".

L'art. 5 della legge n. 82/2006, consente, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, l'elaborazione di prodotti ottenuti con l'impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite comunicazioni preventive all'Ufficio territorialmente competente di questo Ispettorato.

Si ricorda che il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, prevede una sostanziale modifica del precitato articolo 5, consentendo anche la preparazione di **bevande spiritose** ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento.

Inoltre, il citato D.L. ha previsto l'inserimento di un nuovo comma 3 *bis* all'articolo 6 della legge 82/2006, in cui si stabilisce che nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini é consentita anche la **detenzione dei prodotti** di cui al comma 1, lettere da a) a d) del predetto articolo 6 (prodotti quali acquavite, alcool e bevande spiritose, zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi, sciroppi, aceti, uve passite o secche, etc.) se ottenuti

esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure se impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione dei precitati prodotti è soggetta soltanto ad una preventiva comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF.

8 SOSTANZE ZUCCHERINE

Dal 1° ottobre 2015¹², il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine è tenuto esclusivamente con modalità telematiche (DM n. 11 dell'8 gennaio 2015, recante disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 8, del Decreto legge 91/2014).

Sul sito MIPAAF-SIAN¹³, è possibile consultare la guida rapida per gli utenti contenente le istruzioni per l'istituzione e la tenuta del registro dematerializzato nonché le FAQ (domande a risposte più frequenti).

Negli stabilimenti dove si effettuano operazioni di trasformazione delle uve e/o mosti, la presa in carico dei quantitativi degli zuccheri estratti dall'uva, diversi dal MCR (o dal MCRs), vale a dire delle miscele di glucosio e fruttosio nonché di glucosio, sia allo stato liquido che solido, deve essere annotata nel registro dei prodotti vitivinicoli, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della L. n. 82/2006, oppure, in alternativa, nel registro telematico delle sostanze zuccherine.

Le sostanze zuccherine sopra menzionate detenute presso uno stabilimento o un deposito diversi da quelli ove è obbligatoria la tenuta del registro dei prodotti vitivinicoli, devono essere annotate nel registro telematico delle sostanze zuccherine.

9 NORME SUL VINO "BIOLOGICO"

Dal 1° agosto 2012 è entrato in vigore il DM 12 luglio 2012 concernente le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 203/2012 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.

In particolare, ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie sopra menzionate, nella produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo si applicano le disposizioni previste dai Regg. (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali.

¹² Termine prorogato con decreto 6437 del 25 giugno 2015.

¹³ Indirizzo web: <http://www.sian.it/portale-mipaaf/agricoltura.jsp>.

Al riguardo, si evidenzia, tra l'altro, che nelle produzioni vitivinicole biologiche sono consentiti esclusivamente i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, introdotto dal Reg. (UE) n. 203/2012, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009.

Inoltre, l'articolo 29 del Reg. (CE) n. 889/2008, così modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012, prevede restrizioni e divieti di talune pratiche e trattamenti enologici nonché disposizioni in materia di etichettatura delle produzioni in questione.

Infine, l'art. 5 del DM 12 luglio 2012 stabilisce che i prodotti biologici del settore vitivinicolo devono essere contraddistinti dal termine "biologico" e che, in relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008, gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/2009.

Si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il "mosto concentrato rettificato", sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo "biologico", in quanto l'utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli¹⁴. Pertanto, se nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo "zucchero d'uva biologico", il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto "mosto concentrato rettificato biologico" e non altre sostanze zuccherine provenienti dall'uva non corrispondenti a tale prodotto (vds. la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016¹⁵).

10 NORME SUGLI ALLERGENI

Il Regolamento (UE) n. 579/2012 ha modificato il Reg. (CE) n. 607/2009 e, in particolare, ha sostituito l'**articolo 51** e l'**Allegato X** dello stesso, prevedendo che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con le menzioni e con i pittogrammi relativi. Al riguardo, si evidenzia che i **pittogrammi** possono essere utilizzati facoltativamente ed in aggiunta alle menzioni obbligatorie.

¹⁴ Art. 29 quinquies, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (CE) n. 889/2008 (così come modificato dall'art. 1, punto 1), lettera b), del Reg. (UE) n. 203/2012).

¹⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

Di seguito si riportano le menzioni in lingua italiana degli allergeni ed i relativi pittogrammi:

Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»



Si precisa che, comunque, l'obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali:

- gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
- la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV).

Al riguardo, si fa presente che le norme di cui trattasi sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati dopo il 30 giugno 2012.

Si evidenzia, inoltre, che la Commissione UE, con nota Ares (2015) 1813772¹⁶ del 29/04/2015, ha fornito chiarimenti sull'uso nell'etichettatura e nella presentazione dei vini dell'indicazione "senza solfiti aggiunti".

¹⁶ Consultabile al link: http://www.aivv.it/Archivio/Bollettini/B1505_7818_70.pdf